



# Fallimento: no opposizione al decreto di esecutività del piano di riparto

*L'esistenza e l'ammontare dei crediti ammessi al fallimento non possono essere contestati con reclamo contro il decreto di esecutività del piano di riparto ma solo con l'opposizione allo stato passivo.*

In ambito fallimentare, è inammissibile il reclamo presentato contro il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo il **piano di riparto**. Tutte le eventuali eccezioni relative alla quantità e qualità dei crediti sono ammesse solo con **l'opposizione allo stato passivo**.

È quanto affermato da una recente sentenza della **Cassazione [1]** secondo cui, l'unica sede idonea a contestare l'esistenza o quantità dei crediti ammessi, è quella dell'opposizione allo stato passivo.

Il provvedimento di ammissione al passivo non acquista efficacia di giudicato e ha

effetti preclusivi, solo all'interno della procedura fallimentare, delle questioni relative all'**esistenza del credito**, alla **validità del titolo** da cui esso deriva ed all'esistenza di **cause di prelazione**.

Invece, in sede di riparto, il giudice fallimentare ha il potere di conoscere solo le questioni relative alla **graduazione dei crediti** ed all'ammontare delle somme distribuite.

Di conseguenza ogni questione relativa all'esistenza, qualità e qualità dei crediti e dei privilegi può essere azionata solo nella forma dell'opposizione allo stato passivo, né può essere oggetto di osservazioni al piano di riparto o di reclamo avverso il decreto con il quale il giudice delegato dichiara quest'ultimo esecutivo.

È vero che la **legge [2]** prevede la possibilità per i creditori di proporre **reclamo contro il progetto di riparto** ma (in ogni caso non contro il decreto di esecutività). In particolare: I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di deposito del piano di riparto, possono proporre reclamo contro lo stesso dinanzi al giudice delegato.

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto. Se invece sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

Tuttavia neppure in sede di opposizione al piano di riparto non può essere contestata l'**esistenza del credito** ma solo eventuali vizi di violazione di legge, irregolarità e omissioni del curatore **[3]**.

Nella sentenza in esame la Cassazione enuncia poi il seguente **principio di diritto**: "Il decreto di esecutività dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di riparto di escludere il credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere il fatto estintivo sopravvenuto all'ammissione (nel caso di

specie l'integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido con il fallito)".

Ciò vuol dire che il giudice può escludere dal piano di riparto il credito già ammesso ogni qualvolta venga provata una **causa estintiva sopravvenuta** (per esempio per effetto di transazione tra le parti).